



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 550

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Art 16 bis, comma 2, legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica). Incremento della misura dell'imposta provinciale di soggiorno nell'ambito turistico della Valsugana-Tesino.

Il giorno **07 Aprile 2017** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**UGO ROSSI**

Presenti:

ASSESSORE

**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**LUCA ZENI**

Assenti:

VICEPRESIDENTE

**ALESSANDRO OLIVI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'art. 16 bis, c.1 della l.p. 8/2002, ha istituito a decorrere dal 1° novembre 2015 l'imposta provinciale di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive previste dalla legge stessa, allo scopo di garantire al turista elevati standard dei servizi.

L'art. 16 bis, c. 2, della l.p. 8/2002 prevede, tra l'altro, che la misura dell'imposta applicabile in ciascuno degli ambiti territoriali previsti dagli art. 8 e 12 quater, c. 3, possa essere incrementata, rispetto a quella individuata dal regolamento di esecuzione, fino al limite massimo per pernottamento previsto dal comma 1 (da un minimo di 0,5 euro ad un massimo di 2,5 euro), anche differenziando l'incremento per tipologia di struttura ricettiva.

Il regolamento di esecuzione dell'art. 16 bis, emanato con Decreto del Presidente della Provincia 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg, ha stabilito all'art. 2 che l'imposta provinciale di soggiorno è determinata per ogni pernottamento nella misura di:

- a) euro 1,30 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale classificate a cinque stelle, quattro stelle "superior" e quattro stelle;
- b) euro 1,00 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale classificate a tre stelle "superior" e tre stelle;
- c) euro 0,70 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale classificate a due stelle o una stella o non classificate;
- d) euro 0,70 per le strutture ricettive diverse da quelle alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale;
- e) euro 0,70 per le strutture ricettive previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettere b), c) e d) della legge provinciale.

In data 12 e 19 dicembre 2016 le Comunità della Valsugana e Tesino (deliberazione n. 201 del 6 dicembre 2016 modificata con deliberazione n. 18 del 21 febbraio 2017) e dell'Alta Valsugana-Bersntol (deliberazione n. 142 del 21 novembre 2016 modificata con deliberazione n. 11 del 30 gennaio 2017) hanno deliberato, previa audizione dell'Azienda per il turismo della Valsugana s.c., di richiedere l'incremento dell'imposta provinciale di soggiorno, come di seguito stabilito:

- a) euro 1,80 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale classificate a cinque stelle, quattro stelle "superior" e quattro stelle;
- b) euro 1,50 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale classificate a tre stelle "superior" e tre stelle;
- c) euro 1,20 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale classificate a due stelle o una stella o non classificate;

- d) euro 1,00 per le strutture ricettive diverse da quelle alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale (esercizi di affittacamere, esercizi rurali, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, ostelli per la gioventù, alberghi diffusi, case per ferie ad esclusione di quelle gestite direttamente dagli ospiti);
- e) euro 1,00 per le strutture ricettive previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettere b), c) e d) della legge provinciale (campeggi, campeggi-villaggio, campeggi parco per vacanze, esercizi di agriturismo, rifugi escursionistici).

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 bis della l.p. 8/2002 è stato acquisito il parere della competente Commissione permanente del Consiglio provinciale, che si è espressa nella seduta del 22 marzo 2017.

Con questo provvedimento si provvede pertanto ad incrementare la misura dell'imposta provinciale di soggiorno applicata nell'ambito turistico della Valsugana-Tesino a partire dal 1° maggio 2017 secondo quanto stabilito dal comma 2 art. 16 bis l.p. 8/2002.

Ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 16 bis della l.p. 8/2002;
- visto il D.P.P. 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg;
- viste le deliberazioni n. 201 del 6 dicembre 2016 e n. 18 del 2 febbraio 2017 del Comitato esecutivo della Comunità della Valsugana e Tesino e deliberazioni n. 142 del 21 novembre 2016 e n. 11 del 30 gennaio 2017 del Comitato esecutivo della Comunità dell'Alta Valsugana-Bersntol;
- visto il parere favorevole in merito all'incremento dell'imposta provinciale di soggiorno della competente commissione legislativa, nella seduta del 22 marzo 2017, ai sensi dell' art. 16 bis, c. 2 della sopracitata legge provinciale;
- vista la legge provinciale 03 aprile 1997, n. 7 ed in particolare l'art. 5;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

#### d e l i b e r a

- 1) di incrementare, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 bis della l.p. 8/2002, la misura dell'imposta provinciale di soggiorno applicabile nell'ambito turistico della Valsugana-Tesino, stabilendola nei seguenti importi:
  - a) euro 1,80 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale classificate a cinque stelle, quattro stelle "superior" e quattro stelle;

- b) euro 1,50 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale classificate a tre stelle "superior" e tre stelle;
- c) euro 1,20 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale classificate a due stelle o una stella o non classificate;
- d) euro 1,00 per le strutture ricettive diverse da quelle alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale (esercizi di affittacamere, esercizi rurali, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, ostelli per la gioventù, alberghi diffusi, case per ferie ad esclusione di quelle gestite direttamente dagli ospiti);
- e) euro 1,00 per le strutture ricettive previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettere b), c) e d) della legge provinciale (campeggi, campeggi-villaggio, campeggi parco per vacanze, esercizi di agriturismo, rifugi escursionistici).

secondo quanto disposto nella deliberazione n. 201 del 6 dicembre 2016 (modificata dalla deliberazione n. 18 del 2 febbraio 2017) del Comitato esecutivo della Comunità Valsugana e Tesino e nella deliberazione n. 142 del 21 novembre 2016 (modificata dalla deliberazione n. 11 del 30 gennaio 2017) del Comitato esecutivo della Comunità dell'Alta Valsugana-Bersntol;

- 2) di stabilire che l'incremento della misura dell'imposta provinciale di soggiorno entra in vigore a partire dal 1° maggio 2017, secondo le disposizioni previste dal comma 2 dell'art. 16 bis della l.p. 8/2002;
- 3) di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Adunanza chiusa ad ore 10:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace